Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 gennaio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 23 DEL 24 GENNAIO 1981:

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1981.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79, relativo alla concessione di aiuti al latte ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame.

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

Norme per la ripartizione tra le imprese interessate del quantitativo di latte scremato in polvere che può essere denaturato in Italia, per la produzione di alimenti per suinetti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1725/79.

(323 e 324).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **994**.

Soppressione del convitto annesso all'istituto professionale di Stato alberghiero di Vico Equense.

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene soppresso, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, il convitto anesso all'istituto professionale di Stato alberghiero di Vico Equense (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **995**.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Varese.

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Varese, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Daverio » di Varese.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **996**.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Avezzano.

N. 996. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Avezzano (L'Aquila), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Avezzano.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **997**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Tolmezzo.

N. 997. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Tolmezzo (Udine), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **998**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Chiavari.

N. 998. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Chiavari (Genova), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **999**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Valguarnera.

N. 999. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Valguarnera (Enna), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **987.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di architettura alla facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1966, registro n. 84, foglio n. 56, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di disegno dal vero della facoltà di architettura dell'Università di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 995, sul riordinamento delle facoltà di architettura con il quale la cattedra di disegno dal vero ha assunto la denominazione di disegno e rilievo;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, adottate rispettivamente in data 18 gennaio 1980 e 23 luglio 1980, con le quali si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di disegno (per il corso di laurea in ingegneria civile) della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di architettura dell'Università di Genova, adottata il 12 febbraio 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di disegno (per il corso di laurea in ingegneria civile) della facoltà di ingegneria della stessa Università;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di disegno dal vero della facoltà di architettura dell'Università di Genova con il decreto ministeriale 1° dicembre 1965 sopracitato e che a seguito del riordinamento della facoltà stessa ha assunto la denominazione di disegno e rilievo risulta attualmente ricoperto dal dott. Paolo Montano e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di disegno (per il corso di laurea in ingegneria civile) della facoltà di ingegneria della stessa Università;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di disegno dal vero della facoltà di architettura dell'Università di Genova con il decreto ministeriale 1° dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1966, registro n. 84, foglio n. 56 e che a seguito del riordinamento della facoltà stessa ha assunto la denominazione di disegno e rilievo, è attribuito, unitamente al titolare dott. Paolo Montano, alla cattedra di disegno (per il corso di laurea in ingegneria civile) della facoltà di ingegneria della medesima Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **988.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi della Calabria alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, n. 251, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di archeologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, adottata il 16 gennaio 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana II della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria, adattata il 29 aprile 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana II della stessa facoltà dell'Università di Pisa;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di archeologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria con il decreto del Presidente della Repubblica n. 251 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Carlo Roberto Chiarlo e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana II della stessa facoltà dell'Università di Pisa;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di archeologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, n. 251, è attribuito,

unitamente al titolare dott. Carlo Roberto Chiarlo, alla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana II della stessa facoltà dell'Università di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **989**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bologna alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, adottata il 29 aprile 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto civile II della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, adottata il 27 maggio 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto civile II della stessa facoltà dell'Università di Milano;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica n. 343 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Maria Dossetti in Riva e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di diritto civile II della medesima facoltà dell'Università di Milano;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Maria Dossetti in Riva, alla cattedra di diritto civile II della medesima facoltà dell'Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 380

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Semplificazione delle procedure per la concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione in favore del Mezzogiorno, alle iniziative industriali realizzate nelle regioni colpite dal terremoto.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 62 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativi alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato alle iniziative industriali nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni in materia di agevolazioni al settore industriale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91;

Visto, in particolare, l'art. 73, ultimo comma, del citato testo unico n. 218 del 1978, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette;

Visto, in particolare, l'art. 74 del ripetuto testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali con investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante la deliberazione del CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visti i decreti ministeriali 28 giugno 1979 e 10 novembre 1979 concernenti nuove procedure per la concessione di dette agevolazioni finanziarie;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto disposto dall'art. 10, ultimo comma, del decreto ministeriale 28 giugno 1979, nonché dall'art. 10, ultimo comma del decreto ministeriale 10 novembre 1979, relativi alle nuove procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la Cassa per il Mezzogiorno eroga alle iniziative industriali con stabilimenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, per ogni stato di avanzamento dei lavori, il 90 per cento del contributo in conto capitale anche nel caso in cui i collaudi siano

in corso, in modo che, a saldo, eseguiti i controlli previsti dai decreti stessi, potrà essere liquidato il residuo 10 per cento.

Tali erogazioni sono subordinate alla presentazione, da parte dell'imprenditore, di una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che non sussiste obiettiva impossibilità alla realizzazione dell'iniziativa, ed all'impegno dello stesso di avviare a produzione l'impianto.

Le predette erogazioni potranno essere effettuate anche se le certificazioni di cui ai punti IV e V degli allegati ai decreti ministeriali 28 giugno 1979 e 10 novembre 1979 siano mancanti o scadute.

La Cassa per il Mezzogiorno, entro il termine massimo di 12 mesi dall'ultima erogazione, disporrà gli accertamenti finali.

Le disposizioni dei precedenti commi verranno applicate relativamente ai contributi industriali già concessi o che saranno concessi entro il 30 giugno 1981 e per i quali non è ancora intervenuta l'erogazione a saldo.

Le disposizioni stesse si applicheranno anche alle iniziative agevolate ai sensi delle normative precedenti la legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: CAPRIA

(457)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1981.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dalla ditta Tobia Lerza & figli, in Forlì del Sannio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento ed all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687134 del 26 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica esercitata dalla ditta Tobia Lerza & figli, con sede in Forlì del Sannio (Isernia);

Visti i dati relativi all'attività elettrica annuale esplicata dalla suddetta impresa nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1979, convalidati dall'UTIF di Benevento dai quali risulta che l'impresa negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'ENEL e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa elettrica della ditta Tobia Lerza & figli rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta

Art. 1.

L'impresa elettrica della ditta Tobia Lerza & figli, con sede in Forlì del Sannio (Isernia), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'ENEL è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, provvede alla restituzione alla ditta Tobia Lerza & figli dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'ENEL, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1963, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(393)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Al provvedimento C.I.P. n. 1/1981 del 13 gennaio 1981, concernente «Prezzi dei prodotti petroliferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1981, deve essere apportata la seguente rettifica:

alla pag. 395, punto *A*, ultimo rigo, invece di «... superiore alle *100.000* tonn.», leggasi: «... superiore alle *10.000* tonn.».

(460)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza di crisi occupazionale

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stata accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale di Acerra (Napoli).

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stata accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area di Napoli-Capodichino.

(431)

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza di crisi aziendale

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stata accertata, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Cirié (Torino) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stata accertata, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Sovere (Bergamo) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stata accertata, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

1) S.p.a. Samim - miniera di Gorno (Bergamo);
2) S.p.a. Samim - stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo);
3) ditta Aerochemie S.p.a. di Colleferro (Roma);
4) S.p.a. Voxson di Roma;
5) ditta Montedison - Dipi di Rho (Milano);
6) ditta Pak - Litho Press S.r.l. di Ferentino (Frosinone);
7) S.p.a. Ticosa, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Como;
8) S.p.a. So.Gra.Me. di Napoli;
9) S.p.a. La Precisa di Teano;
10) ditta Licam di Pozzuoli (Napoli);
11) ditta L.I.N. S.r.l. - Lavori industriali e Navali - stabilimento di Baia (Napoli);
12) ditta Cotonoficio Olcese Veneziano S.p.a. con sede legale in Milano e stabilimento in Clavesana (Cuneo);
13) S.p.a. Pravis di Provisdonini (Pordenone);
14) ditta Ferrostabia S.r.l. - stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli);
15) ditta Bohne S.n.c. - stabilimento di Tassullo (Trento);
16) S.p.a. A.C.M.E. - Azienda conciaria meridionale di Casoria (Napoli);
17) S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato (Lodi) e ufficio in Milano;
18) ditta «Industria ceramica Silvestrini Pianetta N.I.C.E.» sede e stabilimento in Villanova Mondovì (Cuneo);
19) S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma - stabilimento in Arenzano (Genova);
20) S.p.a. Imsa, in liquidazione, di Messina;
21) S.r.l. Cooperativa Polisud Poligrafica Sud di Barra (Napoli);
22) S.p.a. Sielte con sede in Roma - stabilimenti di Catania e Messina;
23) Costruzioni sarde - cantiere di Portotorres (Sassari);
24) ditta Caravan di Trestina di Città di Castello (Perugia);
25) S.p.a. Ferradriatica con sede in Grottammare (Ascoli Piceno);
26) S.p.a. Tecnopolimeri con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano);
27) S.p.a. Snia Viscosa - stabilimento di Torviscosa (Udine);
28) S.p.a. Snia Viscosa - sede di Milano;
29) S.p.a. Snia Viscosa - stabilimento di Ceriano Laghetto (Milano);
30) S.p.a. Snia Viscosa - stabilimento di Varedo (Milano);
31) S.p.a. Fiat auto con sede in Torino - stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia;
32) S.p.a. Teksid, con sede in Torino - stabilimenti ed uffici delle fonderie ghisa di Torino, delle fonderie ghisa di Carmagnola, delle fucine di Torino e della trasformazione di Avigliana;
33) S.r.l. Calzaturificio Calderini Vincenzo & C. di Mugnano di Napoli;
34) S.p.a. Manifattura tessile Valserchio con sede in Milano e stabilimento di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca);
35) S.p.a. Cotonificio Ligure con sede in Milano - stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona);
36) S.p.a. Tecnomeccanica di Rovereto (Trento);
37) Società Tesa S.r.l. di Sassari;
38) S.p.a. Verrina, in liquidazione, di Genova-Voltri;
39) S.p.a. Società gestioni industriali Campidoglio Susa, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Santo Ambrogio (Torino);
40) S.r.l. Calzaturificio Calver di Teverola (Caserta);
41) S.p.a. Samim - miniera di Montevecchio - Cagliari;
42) S.p.a. Samim - miniera di Monteneve - Racines (Bolzano);
43) S.r.l. G.I.S.I. Editrice de «Il Giornale di Calabria», in liquidazione, con sede in Cosenza e stabilimento in Mangone - località Piano Lago (Cosenza);
44) ditta Ondulato Veneto S.p.a. con sede in Vicenza - stabilimento di Tezze di Arzignano e Carmignano del Brenta;
45) ditta Imaf S.p.a. di Fasano (Brindisi);
46) ditta Eliplast con sede in Cameri (Novara);
47) ditta Augustea Pack di Roma;
48) ditta Selleria pinerolese S.r.l., in liquidazione, con sede in Roletto (Torino);
49) S.p.a. Gaetano Santaniello di Napoli;
50) S.p.a. Lamprom sede e stabilimento in Milano;
51) S.p.a. Fluormine unità produttiva di Torgola - Bovegno (Brescia);
52) Società Mediterranea - Raffineria siciliana petroli S.p.a. di Milazzo;
53) S.p.a. I.C.A.M. di Porcari (Lucca);
54) S.p.a. Radiatori Tubor - con sede in Novara e stabilimento a San Bernardino Verbano (Novara).

(432)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stata accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel.

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stata accertata, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a trentanove mesi, del

trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno).

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stata accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

1) S.p.a. Officine sanitarie di Foligno;
2) ditta Gestioni industriali con sede in Napoli e stabilimento a Torre del Greco (Napoli);
3) S.p.a. 3M Italia - stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta);
4) S.p.a. Zetronic con sede in Padova;
5) S.p.a. Sapel di Montorio Veronese (Verona);
6) S.p.a. Salpit di Porcari (Lucca);
7) S.p.a. Lind con sede legale in Torino e stabilimento in Novara;
8) S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali con sede in Salerno;
9) Cooperativa costruttori S.r.l. con sede in Argenta (Ferrara) - stabilimento Cer-Com di Porto Garibaldi;
10) S.p.a. Alfa gomma con sede e stabilimento in Sara Damiano di Brugherio (Milano);
11) ditta Editrice didattica lucana di Potenza;
12) S.p.a. Italsider - Centro siderurgico di Bagnoli (Napoli).

(433)

Riconoscimento del comune di S. Ferdinando di Rosarno quale area particolarmente depressa del Mezzogiorno

Con deliberazione 11 dicembre 1980 il comune di S. Ferdinando di Rosarno (Reggio Calabria) è stato riconosciuto area particolarmente depressa del Mezzogiorno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(435)

Modificazione alla deliberazione del CIPE 31 luglio 1977, concernente direttive in tema di gestione delle agevolazioni finanziarie alle attività industriali.

Con deliberazione 11 dicembre 1980 la lettera *b*) del punto 1) della deliberazione del CIPE 31 maggio 1977, concernente direttive, criteri e modalità per la concessione dei benefici finanziari di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è stata riformulata nel modo seguente:

« Si considerano "ampliamenti„ le iniziative che, attraverso un allargamento della struttura produttiva, con il mantenimento od un aumento dei livelli occupazionali, siano volte ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi ».

(436)

Modificazione alla direttiva 17 settembre 1980, concernente l'approvazione del progetto predisposto dalla Gepi S.p.a. e Legler S.p.a. in ordine all'ammissione delle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge n. 675/77.

Con deliberazione 11 dicembre 1980, le misure agevolative previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77, già prese con deliberazione 17 settembre 1980 a favore dell'iniziativa Gepi-Legler S.p.a., in nome e per conto di una società da costituire, diretta alla costruzione di un nuovo stabilimento industriale a ciclo integrato, per la produzione di denim originale, e che verrà ora realizzata dall'Indisud S.p.a., sono state così modificate:

lettera *a*), mutuo agevolato di 8.763 milioni di lire pari al 50 % del finanziamento IMI con durata quindicennale comprensiva del periodo di tre anni di pre-ammortamento;

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento pari a 17.527 milioni di lire, deliberato dall'Istituto di credito a medio termine con durata quindicennale, comprensiva del periodo di tre anni di pre-ammortamento.

(437)

Provvedimenti concernenti la ristrutturazione aziendale

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stato approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla società Luigi Bosca e figli S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dal predetto art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento di 666 milioni di lire deliberato dall'Istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60 % del tasso di riferimento.

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stata accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

1) S.p.a. Club Roman Fashion già Confezioni Pomezia S.p.a. di Pomezia (Roma);
2) S.p.a. Farmacotone con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e stabilimento a Caponago;
3) S.p.a. Nuova Elettromeccanica Sud, ora S.p.a. Immobil Sud di Campo Calabro (Reggio Calabria);
4) S.p.a. Lenco Italia con sede in Osimo (Ancona);
5) S.p.a. Italo Cremona con sede in Gazzada (Varese);
6) S.p.a. Reggiani macchine con sede in Milano e stabilimento a Bergamo;
7) ditta G.I.P. Graphitalia imballaggi Paliano S.r.l. di Paliano (Frosinone);
8) ditta S.A.V. - Chianti Spalletti Rufina di Rufina (Firenze);
9) S.p.a. Inteco di Gorizia;
10) S.p.a. Intesa con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno);
11) S.p.a. Textilsusa di Collegno (Torino);
12) S.p.a. I.S.M.A. di Sinalunga (Siena);
13) ditta Lanificio Cecchi Lido & Figli S.n.c. con sede in Prato e stabilimento a Città di Castello;
14) S.p.a. Orizio Paolo con sede e stabilimento in Rodegno Saiano (Brescia);
15) S.p.a. Zylinder con sede e stabilimento in Paderno Franciacorta (Brescia);
16) S.p.a. Officine di Valle Camonica con sede e stabilimento in Edolo (Brescia);
17) S.p.a. Memofil con sede in Tito Scalo;
18) ditta Aufur di S. Giorgio di Nogaro (Udine);
19) S.p.a. Manifattura di Travesio con sede in Travesio (Pordenone);
20) S.p.a. A & T Europe con sede in Castiglione delle Stiviere - stabilimento di Castenedolo (Brescia);
21) S.p.a. Autovox TV di Roma;
22) Cartiera Valle Marecchia con sede e stabilimento in Santarcangelo di Romagna (Forlì);
23) ditta Zegna Baruffa - Lane Borgosesia S.p.a. con sede in Vallemosso (Vicenza) e stabilimento a Borgosesia (Vicenza);
24) Pastificio Olimpio Afeltra di Gragnano (Napoli);
25) Società aeronautica italiana stabilimento di Passignano sul Trasimeno (Perugia).

(434)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Bari

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi negli uffici dei comuni di Bari, Modugno, Bitonto, Terlizzi e Giovinazzo a decorrere dal giorno 12 gennaio 1981 delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Bari.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla determinazione delle zone soggette a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale del 27 febbraio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 79 del 21 marzo 1979.

(430)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 29 ottobre 1980, n. 2668/2a, l'Università degli studi di Pavia è stata autorizzata ad accettare dalla Ciba Geigy S.p.a. la donazione di un registratore portatile per E.C.G. serie R. 9850 del valore di L. 1.500.000, da destinare ad uso della divisione di cardiologia della predetta Università.

(441)

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 27 novembre 1980, n. 1181/1.24.2. Div. S., l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla Cassa di risparmio di Modena della somma di L. 2.000.000 a favore dell'istituto di patologia speciale medica per la cattedra di clinica medica per l'acquisto di un microscopio Zeiss; dalla Banca popolare di Modena di L. 2.000.000 a favore dell'istituto di patologia speciale medica per la cattedra di clinica medica II quale contributo per l'acquisto di un microscopio da destinare al centro antireumatologico; dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena di L. 2.000.000 a favore dell'istituto di patologia speciale medica per la cattedra di clinica medica II quale contributo per attività di studio e ricerca; dalla società Ciba-Geygi di L. 1.300.000 da destinare per la proroga della borsa già istituita presso la clinica neurologica e dal prof. L. Benton di L. 100.000 da destinare quale premio per una tesi di laurea su un argomento di neuropsicologia clinica presentata nell'anno accademico 1979-80.

(442)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 23 ottobre 1980, n. A/3236 Div. I, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla ditta G.D. S.p.a. Costruzioni meccaniche fonderie di Bologna, l'ulteriore donazione costituita da una somma di L. 250.000.000 da destinare alla ristrutturazione di un fabbricato nell'ambito del Policlinico S. Orsola per le esigenze didattiche, di ricerca e assistenziali della cattedra di ematologia e della relativa scuola di specializzazione e che tale futura unità sia intitolata espressamente al nome di Lorenzo e Ariosto Seragnoli.

(438)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1980 rispetto a dicembre 1979 risulta pari a più 21,1 (più ventunovirgolauno).

(477)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di operaio specializzato del personale dell'esercizio di terza categoria, per otto posti presso il compartimento della Toscana.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente le disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1976, n. 3540, contenente la disciplina dei concorsi compartimentali nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, con il quale nell'ambito di ciascuna delle categorie professionali previste dalla legge 3 aprile 1979, n. 101, sono state individuate le qualifiche funzionali, definiti i relativi profili professionali e determinati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 4132 dell'11 agosto 1980, con il quale, per i concorsi di reclutamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati determinati i programmi di esame e prevista la composizione delle commissioni esaminatrici per le singole qualifiche funzionali;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, contenenti le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Riconosciuta la necessità di bandire concorsi pubblici per esami, a complessivi otto posti di operaio specializzato in prova del personale dell'esercizio di terza categoria, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale nel relativo contingente presso gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Toscana;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

Sono banditi i seguenti pubblici concorsi compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova del personale dell'esercizio di terza categoria, per otto posti disponibili presso gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Toscana:

due posti di elettrauto;
due posti di motorista;
due posti di carrozziere;
due posti di pittore.

Il cinquanto per cento dei posti messi a concorso è riservato a norma dell'art. 7, primo comma, punto 3, lettera *i*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, in favore dei dipendenti di seconda categoria con qualifica di operaio qualificato del corrispondente mestiere che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, almeno due anni di anzianità di servizio nella stessa categoria.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325, di assumere gli idonei secondo l'ordine di graduatoria ai posti che si renderanno disponibili presso il compartimento entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti non potranno essere trasferiti né distaccati o comandati o comunque applicati presso uffici aventi sede in circoscrizione diversa da quella per cui hanno concorso prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, nè possono essere assegnati ad organi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado rilasciato da scuola statale o legalmente riconosciuta; per il personale di ruolo della seconda categoria di cui al secondo comma del precedente art. 1, è sufficiente il possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 13).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare ai concorsi, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128 secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di un concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno produrre una domanda per ciascun concorso.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Toscana, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dello istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario indicato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, nè di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio che, oltre a requisito di ammissione al concorso, costituisce titolo di precedenza o di preferenza nella nomina.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 11.

Art. 7.

Esclusione dai concorsi

L'ammissione ai concorsi potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con qualifica dirigenziale e da quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a vice dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, appartenente a categoria non inferiore alla settima.

Art. 9.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare la conoscenza di nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato e di nozioni elementari sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e da una prova tecnico pratica intesa ad accertare il possesso del più elevato grado di perfezionamento professionale nel mestiere per il quale i candidati concorrono nonchè della competenza e capacità necessaria ad essere di guida agli operai appartenenti alla categoria inferiore.

Detta prova sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà un giudizio sulla idoneità o meno dei candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento dimostrati.

Il colloquio e la prova non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio e di quello conseguito nella prova pratica.

Art. 10.

Diario d'esame

L'avviso per la presentazione alle prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per essere ammessi all'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduti di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Toscana, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i' promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato

italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente autorità, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati o gli orfani della lotta di liberazione, o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*), ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*), ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne la autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

Le graduatorie generali di merito dei concorrenti idonei distinte per ciascun concorso, verranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve dei posti oltre a quella di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un esame di carattere psicotecnico, senza appello.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dalla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Toscana, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2. In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo della competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità: non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni, descritte nella VII e VIII categoria della tabella *A* di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo, dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia, e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quindici, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1962, n. 2056

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Periodo di prova

I vincitori e gli idonei che, a seguito della visita medica e dell'accertamento di cui al precedente art. 13, siano risultati in possesso della idoneità fisica all'impiego e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione della direzione compartimentale per la Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 11 settembre 1980

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1980
Registro n. 34 *Poste, foglio n.* 3

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Toscana - Piazza della Repubblica n. 6 - 50100 FIRENZE

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza, provincia)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

. . . .
(concorso al quale intende partecipare: numero dei posti e qualifica di mestiere) (2)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso sopra indicato, per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova del personale dell'esercizio di terza categoria.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (3).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (4);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (5);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . .;

f) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Toscana;

g) di non aver prestato servizio presso Amministrazioni statali o di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) (8).

Data, .

Firma . . (9)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Indicare il concorso al quale si intende partecipare (numero dei posti e qualifica di mestiere).

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perché pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perché riformato o rivedibile o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. - Per la partecipazione a più di un concorso è necessario produrre tante domande, quanti sono i concorsi ai quali l'aspirante intenda partecipare.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(320)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per esami, a sette posti di perito tecnico industriale dell'Aeronautica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa ufficiale della Difesa n. 36 del 6 settembre 1980 (data di pubblicazione 17 ottobre 1980) è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1980, registro n. 15 Difesa, foglio n. 327, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a sette posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

(403)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per esami, a sei posti di perito tecnico disegnatore dell'Esercito, ramo di specializzazione architettonico-edile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa ufficiale della Difesa n. 36 del 6 settembre 1980 (data di pubblicazione 17 ottobre 1980) è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1980, registro n. 15 Difesa, foglio n. 337, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a sei posti di perito tecnico disegnatore, ramo di specializzazione architettonico-edile.

(404)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1980, n. **12.**

Norme in materia di coordinamento tra catasto edilizio urbano e libro fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di realizzare il coordinamento previsto dalle vigenti norme di attuazione dello Statuto contenenti la delega dallo Stato alla Regione per l'attività dei servizi del catasto fondiario ed edilizio urbano, la voltura dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano si esegue in base al decreto tavolare.

Art. 2.

Allo scopo di consentire la voltura ai sensi dell'art. 1, con regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le modalità per il collegamento delle procedure catastali e tavolari, nonché per la predisposizione delle dichiarazioni e delle planimetrie riguardanti le unità immobiliari urbane.

Art. 3.

L'amministrazione regionale, in conformità all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569 e in applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è autorizzata ad introdurre, gradualmente, in ciascun foglio di mappa, un numero sufficiente di punti di riferimento, collegati a capisaldi stabili sul terreno, le cui coordinate analitiche permettano l'appoggio ad essi per ogni nuovo rilievo topografico.

A tal fine, alle dipendenze della direzione regionale del servizio del catasto vengono costituite, con personale dei servizi tecnici e catastali, squadre di rilievo per la ricostituzione della rete geodetica e dei nuovi punti di riferimento nonché per il collaudo dei lavori di campagna dati in appalto a termini del successivo art. 4.

A copertura dei rischi derivanti da furto, incendio e danni alle attrezzature in dotazione alle squadre di rilievo di cui al

comma precedente nonché alle attrezzature per i rilievi di campagna di valore rilevante in dotazione agli uffici del catasto, l'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre una o più assicurazioni.

Art. 4.

Allo scopo di perfezionare, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le operazioni di misura sul terreno e sulla mappa, l'amministrazione regionale può provvedere, in conformità all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, alla graduale determinazione delle coordinate dei vertici dei confini relativi alle singole particelle con la costituzione, per ogni foglio di mappa, di un elenco contenente tutte le coordinate ivi ricadenti.

L'esecuzione dei lavori previsti dal precedente comma può essere concessa in appalto dall'Amministrazione regionale — nel corso di ogni anno solare per limitati periodi di tempo e in ambiti territoriali ben definiti — a studi professionali, a società, a società cooperative di professionisti che dimostrino di essere in possesso di idonea attrezzatura e specializzazione. Con regolamento di esecuzione al presente articolo, saranno fissate le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori dati in appalto.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi annualmente assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 dicembre 1980

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1980, **n. 13.**

Autorizzazione alla sottoscrizione di ulteriori quote di capitale sociale della società per azioni « Autostrada del Brennero ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote di capitale sociale della S.p.a. « Autostrada del Brennero » con sede in Trento, fino alla concorrenza di lire 379.900.000.

Art. 2.

All'onere di L. 379.900.000 di cui all'articolo precedente, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 dicembre 1980

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(405)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810230)